



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Pescara, *data del protocollo*

Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALI IN COMUNE DI MONTEREALE.

Committente: AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Piazza Italia 15, Pescara (PE).

Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL con sede in Teramo – Zona Industriale Sant’Atto s.n.c. - Frazione San Nicolò a Tordino, Cod.Fisc./P.Iva 01781710668 – PEC rennova@legalmail.it;

Contratto: prot. n. 5279 del 12/05/2022;

Importo contrattuale: Euro 2.958.978,40 al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro 86.919,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 92.663,98 per la progettazione esecutiva, in base al ribasso percentuale offerto del 15% e dell’aggiornamento prezzi e del quadro economico per effetto dell’applicazione dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 “*Applicazione transitoria dei prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici*” a seguito di nulla-osta dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, prot. n. 0500187/21 dell’11/11/2021;

CIG: 8703488980 e CUP: G88C18000130001.

ATTO DI PROROGA n. 2

art. 107 comma 5 del d.lgs 50/2016 e DM 49/2018

L’anno 2023 il giorno 27 del mese di ottobre la sottoscritta Ing. Francesca Ridolfi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in oggetto, in riferimento alla richiesta di proroga presentata dall’impresa appaltatrice dei lavori “Conorzio Stabile Rennova S.c.a.r.l.”, Prot. 21PB059-U0078, pervenuta in data 29/09/2023

PREMESSO:

- che l’Appaltatore ha comunicato con la predetta istanza l’impossibilità ad ultimare i lavori entro i termini assegnati, fissati con primo Verbale di proroga, prot. n. 4417 del 03/05/2023, alla data del 1° novembre 2023 richiedendo espressamente una dilazione del termine di conclusione dei lavori sino al 30 aprile 2024;



- che quindi l'istanza dell'appaltatore è volta ad ottenere una proroga del termine di ultimazione dei lavori in oggetto pari a 181 giorni;
- che le motivazioni addotte a supporto della richiesta riferiscono di problematiche legate alla fornitura nell'arrivo dei materiali in cantiere, alla mancata reperibilità delle maestranze in numero e qualifica sufficienti per continuare con celerità e puntualità i lavori nonché alle avverse condizioni atmosferiche che hanno contraddistinto le lavorazioni inerenti le opere strutturali in c.a. e che avrebbero dovuto essere eseguite, nello specifico, nel periodo primaverile-estivo, non consentendo la prosecuzione delle opere nel periodo considerato;
- che l'Appaltatore nel rappresentare le suddette circostanze ha peraltro richiamato la Deliberazione ANAC n. 227 dell'11 Maggio 2022 e la Circolare INAIL n. 5056 del 13 Luglio 2022, al fine di ricondurre le motivazioni addotte entro gli eventi di carattere obiettivo da ritenersi del tutto esogeni rispetto alle dinamiche dell'appalto, tali da giustificare la concessione di una proroga del termine di conclusione dei lavori.

PRESO ATTO:

- che solo in data 29 settembre 2023 l'Appaltatore ha segnalato alla Stazione Appaltante di aver riscontrato dei notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture, con ciò venendo meno la tempestiva segnalazione della causa esimente di cui ha inteso avvalersi, fornendo adeguati elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e mitigarne gli effetti negativi sull'andamento del cantiere;
- della nota del Direttore dei Lavori, prot. n. 101201-23-U-DL-ABQ1697 del 12/10/2023, attinente alla "*Verifica attività realizzativa*" con la quale sono stati segnalati alla Committenza evidenti ritardi in merito all'esecuzione delle lavorazioni, e precisamente che "*... la posa in opera degli impianti meccanici ed elettrici si sono interrotte senza alcun giustificato motivo, a meno della necessità di completare la stratigrafia delle pareti interne per l'esecuzione delle derivazioni secondarie e del posizionamento dei punti luce, ma senza alcuna interferenza per l'esecuzione delle condutture principali. Analogamente non si rilevano interferenze per la realizzazione degli impianti al piano interrato e nel sottotetto. Successivamente al completamento della struttura in X-LAM, avvenuta nella prima metà di settembre, è stato posto in opera solamente il telo esterno con funzione di barriera al vapore ed alcune tubazioni relative agli impianti di scarico mentre si sarebbe potuto procedere con la posa degli altri impianti e con la realizzazione delle pareti e contropareti interne per le quali risulta che non sia ancora stato individuato il fornitore ed il posatore a circa 2 mesi dalla ultimazione dei lavori.*", nonché, in merito alle maestranze e al personale di cantiere che "*è stato sostituito per la terza volta il Capo Cantiere nonché Preposto (art 2, comma 1, lettera e del D.Lgs. 81/08)*", evidenziando all'Appaltatore che "*... seppur consapevole, non ha posto in atto nessuna azione volta ad incrementare la produzione, determinando il protrarsi di una grave fase di stallo*";

- del parere espresso dal D.L. ing. Francesco Cocciantè, acquisita al prot. n. 11111 del 27/10/2023, nel quale si rileva che alla data del 29.09.2023 in cui è stata prodotta la richiesta di proroga è stata completata la struttura in X-LAM e che ad oggi restano da realizzare le finiture interne, la coibentazione della facciata in parte già realizzata, la facciata ventilata e gli impianti in parte già avviati e che è ragionevole allo stato attuale concedere una proroga di 90 giorni considerate le condizioni metereologiche avverse dovute sia a periodi di eccezionale piovosità che a periodi con temperature notevolmente elevate che hanno imposto continue interruzioni delle attività.

CONSIDERATO:

- che eventuali notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture avrebbero dovuto essere segnalati con immediatezza alla Stazione Appaltante, in ossequio alla stessa Delibera ANAC n. 227 dell'11 Maggio 2022 citato dallo stesso Appaltatore, nella quale, peraltro, l'Autorità ben evidenzia come il verificarsi di detta circostanza, laddove adeguatamente comprovata, potrebbe al più giustificare una sospensione dei lavori e non già una mera proroga del termine di ultimazione, peraltro richiesta a estremo ridosso della scadenza pattuita;
- che, come segnalato dal Direttore dei Lavori nella nota del 12 ottobre u.s. innanzi richiamata e per stessa ammissione dell'Appaltatore nell'istanza di proroga che si riscontra, sono state sospese le attività di cantiere, senza che le stesse siano state tempestivamente ed opportunamente comunicate e giustificate – compresa quindi la rappresentata problematica con i fornitori che non avrebbero garantito la continuità nell'arrivo dei materiali in cantiere - per poter dare luogo ad una sospensione parziale dei lavori non eseguibili a norma dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2026 ed al fine di poterne dare atto con apposito verbale come indicato nell'art. 28 e nell'art. 32 comma 3 del Capitolato speciale d'appalto;
- inoltre, non totalmente accoglibile la richiesta di proroga per le motivazioni che afferiscono ad *“avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante le lavorazioni in c.a.”* tenuto conto che già con Verbale di proroga n. 1, prot. n. 4417 del 03/05/2023, sono stati concessi 200 gg proprio in ragione della segnalata *“impossibilità per l'Appaltatore di procedere con continuità con le lavorazioni inerenti le opere strutturali in c.a. per condizioni meteo avverse sin dall'avvio della stagione autunnale con strascichi che permangono ancora oggi per il perdurare delle stesse”* (rif. prima istanza di proroga, prot. Prot. 21PB059-U-0056 del 07/04/2023);
- non ammissibili, in ragione di quanto espressamente previsto dall'art. 32, comma 2, lett. f), del Capitolato speciale d'appalto, le motivazioni che attengono alla mancata reperibilità delle maestranze in numero e qualifica idonei, ritenendosi che l'organizzazione del cantiere resti di esclusiva competenza dell'Appaltatore che nell'ambito della propria autonomia gestionale deve essere in grado di proseguire le attività mediante oculate scelte organizzative ai fini del rispetto del cronoprogramma dei lavori, sempre garantendo adeguati livelli di sicurezza prescritti dalle norme di riferimento;

- che, pertanto, le circostanze delineate in parte imputabili all'Appaltatore non sono quindi tutte integralmente riconducibili a "*circostanze imprevedibili ed estranee al controllo*" del medesimo né a cause esogene e/o di forza maggiore, né in ogni caso sono addebitabili a fatto della Stazione Appaltante;
- che l'istanza è comunque pervenuta entro i termini previsti dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- che le motivazioni rappresentate, sentito il Direttore dei Lavori, sono parzialmente fondate e condivisibili per la sola parte riguardante le avverse condizioni meteorologiche verificatisi nei mesi estivi, per le quali sono stati stimati 90 giorni di giustificato ritardo;

PROVEDE:

per le considerazioni di cui sopra ed in base alle mere circostanze ritenute accoglibili di avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il cantiere nei mesi estivi, alla concessione di una **proroga di 90 gg naturali**, considerando pertanto l'attuale termine contrattuale per il completamento e la conclusione dei lavori in oggetto rinviato alla data del **30/01/2024**, significando in ogni caso che per i ritardi accumulati imputabili a fatto proprio dell'Appaltatore saranno quantificate ed applicate le penali secondo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale d'appalto e a norma dell'art. 6 del Contratto d'appalto stipulato.

Avuto riguardo al cronoprogramma inviato con nota acquisita prot. n. 11117 del 27/10/2023 nel quale si prevede la fine dei lavori al 30 aprile 2024, si richiede, in ragione della proroga concessa, di provvedere ad una tempestiva rimodulazione delle attività che contempra una compressione dei tempi operando più tipologie di lavorazioni contemporaneamente con l'opportuno distanziamento spazio-temporale, elaborando contestualmente un nuovo cronoprogramma in linea con le tempistiche previste ed aggiornato alle lavorazioni già effettuate.

Il parziale accoglimento della presente proroga non è in alcun modo da intendersi quale riconoscimento di eventuali diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

Il Rup
Francesca Ridolfi